Ordinanza n. 52 del 21/12/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DELL'ARENILE DI BIBIONE PER L'ANNO 2022. INTERDIZIONE AL PUBBLICO USO DELL'ARENILE PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE.

IL DIRIGENTE Servizio Demanio

Vista l'autorizzazione rilasciata al Comune dall'U.O. Genio Civile di Venezia (acquisita al prot.n. 32534/2021) per realizzare gli interventi di ripascimento manutentivo nella cella litoranea VE1Foce Tagliamento – Bocca di Porto Baseleghe per un quantitativo complessivo non superiore a 20.000 m³, sulla base del progetto *Intervento di ripascimento manutentivo dell'arenile di Bibione – 2022* a firma dell'Ing. Massimo Tondello e giusta deliberazione di Giunta comunale n. 232/2021;

Considerato che i lavori riguarderanno l'arenile nel tratto ricompreso fra via del Bosco Canoro e via del Mare per una lunghezza di circa 4.250 m e che la fascia interessata dal passaggio dei mezzi operativi ha una profondità di circa 30 m a tergo della battigia, come da planimetria allegata e che verranno curati dalla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. per mezzo della ditta Guerra S.a.s. di Guerra Mauro;

Richiamate le autorizzazioni rilasciate da questo Servizio alla Bibione Spiaggia S.r.l. per l'anno 2021 (prot.n. 1680/2021) e per l'anno 2022 (prot.n. 33698/2021) per il transito di mezzi in arenile demaniale finalizzato, fra l'altro, alla esecuzione di lavori di ripascimento debitamente autorizzati;

Atteso che la stagione balneare è ormai conclusa ma che permane comunque la necessità di mettere in sicurezza l'area demaniale marittima interessata dai predetti lavori per evitare rischi potenziali e prevenire comportamenti inadeguati da parte dei fruitori dell'arenile che frequentano l'arenile anche fuori stagione;

Considerato che tali lavori si protrarranno presumibilmente fino a tutto il mese di gennaio 2022, giusta comunicazione dell'Ing. Massimo Tondello acquisita agli atti d'ufficio in data 20.12.2021;

Ritenuto opportuno interdire l'area demaniale marittima interessata dai lavori, mediante apposizione di apposita cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso all'area medesima a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n. 36 del 08/04/2003 e successiva modifica con D.C.C. n. 04/2014;

Visto l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 30/2021, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è incardinato;

tutto ciò premesso

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'area demaniale marittima interessata dai lavori sopra descritti e il divieto di libero transito nell'area demaniale individuata come da planimetria allegata, per una lunghezza di circa ml. 4.250 e per una profondità di circa ml 30, a tergo della battigia e fino a tutto il mese di gennaio 2022;

ORDINA

alla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. e alle ditte sue incaricate di mettere in sicurezza l'area demaniale interessata dai lavori, posizionare adeguata cartellonistica di pericolo e di chiusura con conseguente delimitazione dell'area, di esercitare il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale nonché di garantire il servizio di guardiania delle delimitazioni e protezioni installate per la pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori e comunque non oltre il mese di gennaio 2022, evitando ogni possibile interferenza con i lavori di ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 a Bibione, CUP H83H19000150001, CIG 8557845D17, appaltati dall'U.O. Genio Civile di Venezia;

SANZIONI

- 1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012 nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
- 2. Chiunque non osservi gli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
- 3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
- 4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online del Comune di San Michele al Tagliamento e deve essere esposta al pubblico in forme e modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
- 2. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna fino al ripristino;
- 3. la presente ordinanza è trasmessa alla Regione del Veneto Genio Civile di Venezia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle Delegazione di Spiaggia di Bibione, alla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, alla ditta Bibione Spiaggia S.r.l. ed alle ditte sue incaricate nonché alle ditte esecutrici dei lavori di *ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 a Bibione*, CUP H83H19000150001, CIG 8557845D17, appaltati dall'U.O. Genio Civile di Venezia (Nuova Co.Ed.Mar S.r.l. e sue subaffidatarie, Adriacos S.r.l. e Hook Service S.r.l.).

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE

dott. Luca Villotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio $\,$ informatico per 15 giorni consecutivi dal $\,$ 22/12/2021 al $\,$ 06/01/2022.

IL MESSO COMUNALE Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 22/12/2021 08:24:11